



## COMUNE DI CAMPONOGARA

Piazza Mazzini, 1 – 30010 CAMPONOGARA

(Venezia)

C.F. 00662440270

[www.comune.camponogara.ve.it](http://www.comune.camponogara.ve.it)

Prot. n. 21186

Registro Generale n. 125

### ORDINANZA DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

N. 12 DEL 09-12-2009

**Oggetto: Vendite al dettaglio D.Lgs. n. 114/98. Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per l'anno 2010. Commercio su aree pubbliche l.r. n. 10/2001. Deroghe di cui all'art. 8 c. 3. Calendario mercati per l'anno 2010.**

L'anno duemilanove addì nove del mese di dicembre,

#### IL SINDACO

- Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, in particolare il Titolo IV “Orari di vendita”, art. 11,12, 13;
- Visti gli artt. 8 e 13 della L.R. 06/04/2001 n.10;
- Vista la L.R. 13/08/2004 n. 15 ;
- Dato atto che la normativa in materia di insediamento delle attività commerciali prevede in materia di orari che gli stessi:
  - a) siano liberamente determinati dagli esercenti tra le ore 7.00 e le ore 22.00 non superando al massimo, comunque, le 13 ore giornaliere;
  - b) debbano osservare la chiusura domenicale e festiva;
  - c) qualora previsto, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, osservino la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
  - d) possono derogare alla chiusura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre e, sentite le organizzazioni di cui sopra, per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;
- Richiamata l'ordinanza n. 50 del 21/10/1999 che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio sia in area privata che pubblica;
- Ravvisata la necessità di stabilire per l'anno 2010 le giornate nelle quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva oltre al mese di dicembre, in osservanza del disposto dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 114/98 e di predisporre un calendario annuale dei mercati come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 10/2001;
- Visto che con nota del 23/11/2009 prot. n. 20123 è stata inviata proposta di ordinanza sindacale alle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e alle associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche;
- Preso atto che in data 24/11/2009 è pervenuta da parte della C.G.I.L. di Dolo la nota prot. n. 20220, con la quale si pone un veto per alcune festività, che risulta fundamentalmente rispettato nel testo della proposta, mentre le altre associazioni interpellate non hanno fatto pervenire entro il termine assegnato alcuna comunicazione in merito e pertanto si intende acquisito parere favorevole per silenzio-assenso;

- Ritenuto di confermare l'eliminazione dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, di cui all'art. 11 comma 4 D.Lgs. 114/98;
- Tutto ciò premesso,

### ORDINA

- 1) di autorizzare per l'anno 2010 la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le attività di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, su tutto il territorio comunale, nelle seguenti giornate:

Data deroga	Evento correlato
Mercoledì 6 gennaio	Epifania
Domenica 28 marzo	Domenica delle Palme
Lunedì 5 aprile	Lunedì dell'Angelo
Domenica 2 maggio	Domenica
Domenica 22 agosto	Sagra Paesana Camponogara
Domenica 31 Ottobre	Domenica
Domenica 21 Novembre	Domenica
Domenica 28 Novembre	Domenica
Tutto il mese di dicembre	Tutto il mese di dicembre

- 2) di approvare di calendario dei mercati per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l.r. n. 10/2001, come segue:  
Il mercato di Camponogara si svolgerà in tutti i giorni del martedì dell'anno 2010;
  - 3) di confermare l'eliminazione dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, di cui all'art. 11 comma 4 D.Lgs. 114/98;
  - 4) di autorizzare anche nei giorni festivi, in considerazione degli usi e delle consuetudini della popolazione locale, la vendita di caldarroste e frutta secca sia su area pubblica che privata per i mesi di ottobre e novembre 2010.
- Le presenti norme non si applicano alle tipologie di attività elencate all'art. 13, c. 1 del D. Lgs. n. 114/98, nonché alle altre forme di vendita al dettaglio previste dal Titolo VI del medesimo D. Lgs;
  - E' fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 977 del 18/03/2005 relativamente alle attività commerciali all'interno degli esercizi di distribuzione carburante, nonché della L.R. 14/09/1994 n. 40, relativamente agli esercizi misti con attività congiunta di somministrazione e di vendita;
  - Le violazioni della presente disciplina degli orari di vendita su area pubblica e su area privata sono punite ai sensi degli articoli 22 e 29 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 40 della L.R. n. 15/2004.
  - La presente ordinanza rimane in vigore sino a successiva modificazione ed integrazione.

### DISPONE

- Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio per 30 giorni;
- Di inviare copia alla locale stazione Carabinieri e al Corpo di Polizia Municipale, ai fini dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

IL SINDACO  
Menin Geom. Gianpietro